



Tribunale di Ferrara

Giudice del Registro delle Imprese
dott.ssa Anna Ghedini

ATTO DI INDIRIZZO

n. 2/2023 del 14 febbraio 2023

LEGITTIMAZIONE AL DEPOSITO DI DOMANDA DI RECESSO DA PARTE DEL SOCIO
(RECEDUTO) DI SOCIETA' DI PERSONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2300 C.C.

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

1. Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso la Camera di Commercio;
2. Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2188 che stabilisce che il Registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;
3. Richiamato l'articolo 2300 del codice civile avente ad oggetto l'obbligo, in capo agli amministratori, dell'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo delle società di persone, tra cui si colloca la fattispecie del recesso del socio (artt. 2285 c.c.);
4. Preso atto delle problematiche evidenziate dal Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara, per le vie brevi, in ordine alla necessità di fornire un orientamento univoco in merito alla legittimazione - al di fuori degli obblighi (come tali sanzionati ex art. 2630 c.c.) previsti dalla legge - dei

soggetti comunque "interessati" all'esecuzione delle formalità pubblicitarie, ai sensi dell'articolo 2189 c.c. quale disposizione applicabile a tutte le tipologie di iscrizione correlate a qualsiasi tipologia di impresa (ivi comprese quelle di natura societaria);

5. Considerato che si rappresenta come sempre più frequente le casistiche di richieste di iscrizione nel registro delle imprese della modificazione societaria correlata al recesso di un socio, con richiesta di iscrizione da parte dello stesso socio "recedente";
6. Preso atto e condiviso, in relazione alla natura unilaterale del recesso, l'orientamento della più autorevole dottrina in materia di Registro delle Imprese secondo cui sussiste un principio generale "devono (e - va rimarcato - non semplicemente "possono") essere iscritti, pur in assenza di apposite previsioni, tutti gli eventi modificativi o estintivi di situazioni già iscritte" (C. Ibba "Il Registro delle Imprese" in Trattato di Diritto Privato a cura di G. Iudica e P. Zatti);
7. Ritenuto il recesso di un socio di società di persone (art. 2285 c.c.) si perfeziona con la comunicazione agli altri soci di una comunicazione in forma scritta rappresentativa di una manifestazione di volontà di natura "unilaterale" che, per principio generale stante la natura di atto "recettizio", produce effetto nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario, secondo la presunzione di cui all'articolo 1335 c.c. secondo cui la comunicazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
8. Preso atto della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico in data 13 luglio 2015 d'intesa con il Ministro della Giustizia ed in particolare i punti 2.1 a 2.10 secondo cui:

" (...) 2.1. Il recesso del socio di società di persone di cui all'art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

2.2. Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi, ai sensi dell'art. 2290, comma 2, del codice civile, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di società di persone, ivi inclusa la società semplice, è, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di pubblicità d'impresa, l'iscrizione della notizia nel registro delle imprese.

2.3. La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto.

2.4. Ai sensi dell'art. 2300 del codice civile l'adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace (pertanto, decorsi tre mesi dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 1, del codice civile; decorsi trenta giorni dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 2, del codice civile).

2.5. Il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, o l'omissione degli adempimenti ivi previsti comporta l'applicazione, in capo a ciascuno degli amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

2.6. Nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l'adempimento pubblicitario nel caso previsto dall'art. 2285 comma 1, del codice civile (cosiddetto recesso ad nutum) il socio receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all'ufficio del registro delle imprese, l'attivazione della procedura di iscrizione d'ufficio della notizia ai sensi dell'art. 2190 del codice civile.

2.7. Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso per giusta causa (art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l'attivazione, da parte del socio, della procedura di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile. In tali casi dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all'accertamento della giusta causa del recesso.

2.8. Nell'ipotesi di recesso «nei casi previsti nel contratto sociale» (art. 2285 comma 2, del codice civile), se gli amministratori non danno seguito alla comunicazione di recesso del socio, appare possibile l'attivazione, da parte di quest'ultimo, della procedura d'iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile solo laddove l'evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell'ufficio del registro delle imprese, dovendo diversamente ritenersi che sia travalicato il perimetro dei controlli rimessi, in sede di iscrizione, all'ufficio medesimo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/1995.

2.9. A seguito della presentazione dell'istanza per l'iscrizione del recesso, ovvero all'esito della procedura d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile, ovvero, ancora, all'esito di una decisione del tribunale in tal senso, l'ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del recesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'art. 2193 del codice civile.

2.10. *Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al registro imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, sono modificate con l'inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del recesso del socio di società di persone. (...)*"

9. Ritenuto di condividere la citata direttiva ministeriale, tranne il profilo relativo alla (mancata) legittimazione diretta del socio receduto ad iscrivere il proprio recesso per il quale si ritiene, viceversa, preferibile consentire la diretta legittimazione anzichè dover necessariamente attivare un più oneroso procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 c.c. posto che, per principio generale (applicabile anche alle fattispecie societarie) la domanda di iscrizione nel registro delle imprese va sottoscritta "dall'interessato" (art. 2189 c.c.), fattispecie riscontrabile senz'altro in capo al socio receduto, titolare di un proprio specifico interesse come recentemente rappresentato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 23/09/2022) 02/11/2022, n. 32280 secondo cui: *"invero, la perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota) integrando modificazione dell'atto costitutivo (per la società in nome collettivo art. 2295 c.c.) è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza (art. 2300 c.c., comma 3). Così il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge (cfr. Cass. n. 20447/2011; id. n. 2215/2006; id. 2.2.2007 n. 2284; id. sez. lav. 12.4.2010 n. 8649 - con riferimento all'obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali). Tanto premesso in forza delle previsioni di cui agli artt. 2207, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia perduto tale qualità risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione (ed e appena il caso di rilevare che l'Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale ed all'atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone). L' indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale che deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l'anzidetto onere sia stato o meno assolto (cfr. Corte*

Cass. 5 sez. 1.2.2006 n. 2215; analogamente, relativamente alla ipotesi di recesso volontario del socio, Cass. 5 sez. 26.2.2002 n. 2812; id. 2.8.2002 n. 11569; Cass. n. 7688 del 2013);" e ancora: "il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290 c.c., comma 2, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 2015; Cass., sez. 1, n. 4865 del 2010);

10. Considerato pertanto sussistente un interesse specifico ed evidente del socio receduto a vedersi garantita la piena legittimazione (e non anche l'obbligo che permane in capo agli amministratori della società) ai fini del deposito della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese del recesso come fatto modificativo dell'atto costitutivo della società (art. 2300);
11. Ritenuto che tale comunicazione di recesso vada documentata, ai fini dell'iscrizione della comunicazione di recesso indirizzata agli altri soci e la documentazione a comprova dell'avvenuta comunicazione (raccomandata a.r., PEC, copia sottoscritta per ricevuta o simili) a tutti gli altri soci della società nelle seguenti forme:
 - a. originale informatico sottoscritto con firma qualificata o digitale;
 - b. copia informatica di originale analogico ai sensi dell'articolo 22.2 del Codice dell'amministrazione digitale con attestazione di conformità attestata da un notaio o da un commercialista (art. 31, comma 2 quinquies della legge n. 340/2000);
 - c. copia informatica di originale analogico ai sensi dell'articolo 22.3 del Codice dell'amministrazione digitale con attestazione di conformità all'originale a cura del firmatario medesimo;
12. Preso atto e condivisa la più recente giurisprudenza, orientata a disapplicare la menzionata Direttiva ministeriale - limitatamente al profilo della legittimazione del soggetto receduto nel richiedere l'iscrizione del proprio recesso al registro delle imprese - come evidenziato dal Giudice del Registro delle Imprese di Venezia (RG 4614/2018 V.G.) secondo cui "per la sua efficacia il recesso presuppone una dichiarazione rivolta dal socio recedente agli altri soci, ossia un atto unilaterale recettizio che ponga questi ultimi nella conoscenza dell'altrui volontà di risolvere il rapporto sociale

limitatamente alla propria persona. Nei rapporti interni la dichiarazione produce effetto immediato; spetterà, eventualmente, agli altri soci rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per contestare la legittimità del recesso; in tal caso la sentenza avrà natura dichiarativa, con effetti ex tunc; del resto, se il recesso per giusta causa si potesse esercitare solo a mezzo di domanda giudiziale e richiedesse per acquisire efficacia il passaggio in giudicato della sentenza, il socio receduto sarebbe costretto a collaborare con la compagine sociale e continuerebbe a rispondere ex art. 2290 c.c. per le obbligazioni insorte a carico della società dopo il recesso; nei rapporti con i terzi, invece, il recesso unilaterale, come divenuto efficace a seguito della comunicazione agli altri soci, può essere opposto ai terzi, a mente dell'art. 2290 c.c., solamente se pubblicizzato con mezzi idonei a renderlo conoscibile per gli stessi terzi, in primis a mezzo di iscrizione nel Registro delle Imprese (..) l'art. 2300 c.c. pone a carico degli amministratori il dovere di dare pubblicità alle modificazioni statutarie e agli altri fatti relativi alla società, di cui è obbligatoria l'iscrizione, ma che si ritiene possa provvedervi anche il socio medesimo in via suppletiva (Cass. civ. sent. n. 14360 del 1999; Trib. Verona 9 marzo 2017) (...) la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e della Giustizia, che si fonda su un'autorevole quanto isolata opinione dottrinale, va disapplicata in parte qua, spettando agli altri soci l'eventuale contestazione della sussistenza della giusta causa (..) ;

13. Considerato che tale orientamento è stato confermato anche dal Tribunale di Venezia (in sede di reclamo da parte della Camera di Commercio di Venezia) con decreto n. 1682/2020 VG secondo cui: *"Certamente il socio receduto ha un interesse, meritevole di tutela (anche tale interesse è tutelato dagli obblighi di iscrizione degli amministratori) a che il recesso sia sollecitamente portato a conoscenza dei terzi mediante la pubblicità del Registro delle Imprese, e ciò per stornare, prima di tutto, la responsabilità ex art. 2290 c.c.. Questo interesse è già stato riconosciuto in molteplici pronunce, citate dal Giudice di prime cure (in un passaggio motivazione di Cass. 14360/1999; in Trib Venezia n. 134 del 24/7/2015; in Trib. Verona 9/3/2017). E' da escludere dunque che risponda alla legge il sistema delineato dalla Direttiva ministeriale evocata dall'Ufficio, nel quale in ogni caso il socio è privo di accesso diretto alle procedure di iscrizione (2189 c.c.); e comunque in caso di recesso per giusta causa non potrebbe neppure efficacemente provocare l'iniziativa dell'ufficio, per la ritenuta necessità che l'iscrizione debba essere preceduta da valutazioni di merito sulla sussistenza della giusta causa, quale condizione di efficacia del recesso. Non è invece, necessario, perchè il recesso operi, dare corso ad accertamenti di merito; e difatti, una volta che tale iscrizione la richieda l'amministratore, l'Ufficio non mostra di ritenere necessario alcun apprezzamento di merito. (..) Non appare neppure consono alla necessità di tutela dell'interesse del socio, riconosciuto dalla legge, lasciare che l'effetto verso terzi del suo recesso sia lasciato in balia della eventuale inerzia degli amministratori a procedere alla annotazione obbligatoria. (...) Si tratta allora di verificare se, dato per assodato l'effetto immediato del recesso per effetto della sua comunicazione è sussistente un interesse qualificato del socio alla iscrizione, peraltro obbligatoria, del recesso al Registro delle Imprese, tale interesse debba essere soddisfatto riconoscendo al socio, ormai cessato da tale qualità e anche dalla qualità di amministratore, una legittimazione suppletiva ex art. 2189 comma 1*

c.c.) oppure la mera facoltà di sollecitare l'intervento di ufficio del Conservatore presso il GdR, ex art. 2190 c.c. (...) Appare piuttosto consono alla disciplina legale il ravvisamento di una verar a propria legittimazione suppletiva del socio ex art. 2189, come sopra delineata, il che gli assicura uno strumento (la domanda al Conservatore) assistito dalla esplicita ricorribilità al GdR contro il rifiuto. (..) Pertanto, disapplicata la Direttiva e disapplicato - in tanto in quanto rimandi, per il caso del recesso del socio di società di persone, al necessario utilizzo della modellistica che invece non copra il caso in questione - l'art. 11 comma 1 del d.p.r. 581/1995, deve ribadirsi che il Conservatore dovrà procedere alla iscrizione richiesta;

14. Ritenuto opportuno, al fine di garantire un più adeguato assetto informativo nei confronti di terzi e per una più ampia tutela del socio receduto, che lo stesso vada "cancellato" dalla visura ordinaria come persona a cui si riferiscono le cariche/qualifiche societarie (l'informazione è comunque recuperabile dalla visura storica), fermo restando la necessità di un formale atto di modificazione dell'atto costitutivo ex art. 2300 c.c. per la modifica (da parte dei soci superstiti) di eventuali ulteriori elementi attestati nel Registro delle imprese (quale ad esempio la ragione sociale, l'ammontare dei conferimenti, i poteri di amministrazione e rappresentanza ecc.);

EMANA

IL SEGUENTE

ATTO D'INDIRIZZO

al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese presso
presso la Camera di Commercio di Ferrara

E' consentita l'iscrizione nel registro delle imprese delle dichiarazioni di recesso a cura degli stessi soggetti receduti secondo le modalità sopra rappresentate.

Si comunichi autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'ufficio del Registro delle imprese come da prassi.

Il Giudice del Registro delle Imprese
dott.ssa Anna Ghedini